

**TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE E
PROCEDURE CONCORSUALI**

P.U. 58-1/2022

IL GIUDICE DELEGATO

Vista la relazione depositata dall'OCC - dott. Castrenze Guzzetta - ai sensi dell'art. 70 comma VI CCII in data 19 gennaio 2023;

lette le contestazioni dei creditori e le osservazioni formulate dall'OCC;

tenuto conto che, l'art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell'udienza dopo la fase del contraddittorio scritto disposto ai sensi dell'art. 70 commi III e VI;

ritenuto che, tuttavia, l'art. 70 comma VII CCII, nel prevedere che il giudice delegato *risolva ogni contestazione* prima di procedere con la eventuale omologa del piano, non esclude la possibilità che questi possa stimolare il contraddittorio orale, funzionale alla risoluzione delle contestazioni, nel contesto di una udienza appositamente fissata, specie laddove, come nel caso di specie, vengano formulate osservazioni relative all'inammissibilità formale della procedura; alla mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; al difetto del requisito del sovraindebitamento (cfr. contestazioni del creditore IBL Banca S.p.a., in atti), ovvero relative alla contrarietà del piano rispetto alla disciplina speciale dell'istituto del Credito su Pegno (cfr. osservazioni del creditore Società Custodia Valore - Credito Su Pegno S.p.a., in atti);

ritenuto pertanto che la soluzione di "*ogni contestazione*" da parte del GD - nel principio di libertà delle forme che sembra essere restituito dalla locuzione "*risolva ogni contestazione*" - può avvenire anche in esito ad una fase di contraddittorio orale da espletarsi appunto in una udienza appositamente fissata;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del giorno **22 marzo 2023, ore 10:30**;

DISPONE

che la relazione dell'OCC depositata in data 19/1/2023 e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, a tutti i creditori con le modalità già adottate e ai sensi dell'art. 70 comma I e II CCII;

DISPONE

che il presente decreto (eliminati i dati sensibili) sia pubblicato senza indugio, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

Si comunichi a parte ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC dott. Castrenze Guzzetta a cura della Cancelleria.

Palermo, 13 febbraio 2023

IL GIUDICE DELEGATO
Floriana Lupo

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Floriana Lupo**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZ. FALLIMENTARE

INTEGRAZIONE

RELAZIONE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

art.68, c.2 Dlgs 14/2019 (C.C.I.I.)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

“FAMILIARE” art. 67 del Dlgs 14/2019 (C.C.I.I.)

R.G. P.U. n. 58-1/2022

IDA BORGESE

E

SALVATORE DI VITA

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

PREMESSO

che il sottoscritto

- Il sottoscritto dott. Castrenze Guzzetta, nato a Palermo (PA) il 08.12.1972, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 1383/A, e iscritto nel Registro Revisori Legali al n. 148415 con D.M. 06/11/2007 – G.U. 92 del 20/11/2007, c.f. GZZCTR72T08G273R, - indirizzo PEC: castrenze.guzzetta@pec.it, domiciliato per la carica presso il suo studio sito in via Monti Iblei 12 - 90146, Palermo, con incarico a prot. n.277/2022 del 25/01/2022 e conseguente accettazione nella stessa data, (**cf. allegato 85**) è stato nominato dal referente Dott. Piero Nicoletti dell' "OCC dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo", quale "Gestore" professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi a norma dell'art. 68, comma 2, D.lgs 14/2019 per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento di "RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE",

consumatore familiare ai sensi del D.lgs

14/2019.

- che in data 19 dicembre 2022 la sezione Fallimentare – IV Civile – notificava tramite PEC allo scrivente il provvedimento del Giudice Delegato Dott.ssa Floriana Lupo con il quale venivano fissati i termini per la notifica ai creditori e per le loro eventuali osservazioni;
- che in data 21/12/2022, lo scrivente Gestore della crisi provvedeva a notificare ai creditori secondo quanto stabilito nel provvedimento del nominato Giudice Delegato;

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- che in data 03/01/2023 perveniva allo scrivente una comunicazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione
- che in data 05/01/2023 perveniva allo scrivente una comunicazione di Custodia Valore – Credito su pegno Spa;
- che in data 09/01/2023 perveniva allo scrivente una comunicazione di IBL Banca Spa
- che in data 11/01/2023 lo scrivente provvedeva ad incontrare i debitori ricorrenti al fine di informarli delle comunicazioni ricevute e predisporre le conseguenti controdeduzioni

Tutto ciò premesso, al fine di vedere accolta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta ai sensi dell'art.67 e ss D.L. 14/2019 da parte dei Sigg. Ida Borgese e Salvatore Di Vita, appare rappresentare le seguenti circostanze in

FATTO E DIRITTO**1. IN MERITO ALLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Preliminarmente lo scrivente Gestore della crisi ripropone di seguito l'evidenza delle
el Sig. Di Vita che lo hanno costretto a subire di
nziarie. Tutti i documenti a supporto sono stati già
depositati nel fascicolo della procedura R.G. P.U. n. 58-1/2022

Inizialmente il Sig. Di Vita e la sua famiglia riuscivano serenamente a fare fronte alla
rata dal mutuo ipotecario acceso il 09/07/2007 con Unicredit Banca Spa per l'acquisto
dell'attuale abitazione grazie allo stipendio dello stesso

Anno	Creditore	Rata mensile	Reddito mensile	% Incidenza	Reddito per sostentamento
2007	Unicredit Spa	€ 1.400,00	€ 3.419,25	40,94%	€ 2.019,25
2008	Unicredit Spa	€ 1.400,00	€ 3.824,83	36,60%	€ 2.424,83
2009	Unicredit Spa	€ 1.400,00	€ 3.405,08	41,12%	€ 2.005,08
2010	Unicredit Spa	€ 930,00	€ 3.420,75	27,19%	€ 2.490,75
2011	Unicredit Spa	€ 990,00	€ 3.425,83	28,90%	€ 2.435,83
2012	Unicredit Spa	€ 950,00	€ 3.444,92	27,58%	€ 2.494,92

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Come risulta evidente dalla tabella precedente la vita dei coniugi Di Vita – Borgese scorre tranquilla fino al 2013. Anzi negli anni erano anche riusciti a ridurre la rata del mutuo fino a ridurla a un'incidenza del 27,19% sul reddito del Sig. Di Vita. Le spese di sostentamento residue erano in media assolutamente congrue per soddisfare le esigenze della famiglia

Anno	Creditore	Rata mensile	Reddito mensile	% Incidenza	Reddito per sostentamento	Spese mediche annue	Spese mediche/mese
2013	Unicredit Spa	€ 880,00	€ 3.457,00	25,46%	€ 1.665,24	€ 10.941,12	€ 911,76
2014	Unicredit Spa + Finanziaria Nissan (880 + 150)	€ 1.030,00	€ 3.456,83	29,80%	€ 1.572,64	€ 10.250,26	€ 854,19
2015	Unicredit Spa + Rata auto + Agos (750 + 150 + 273)	€ 1.173,00	€ 3.467,83	33,83%	€ 1.766,16	€ 6.344,00	€ 528,67
2016	Unicredit Spa + Rata auto + Agos + Intesa S.Paolo cessione V (rate 750 + 150 + 108 + 594)	€ 1.602,00	€ 3.489,17	46,18%	€ 809,80	€ 12.688,49	€ 1.057,37
2017	Unicredit Spa + Rata auto + Agos + Intesa S.Paolo cessione V (rate 717 + 150 + 244 + 594)	€ 1.705,00	€ 3.489,67	48,86%	€ 1.075,36	€ 8.511,75	€ 709,31
2018	Unicredit Spa + Rata auto + Agos + Intesa S.Paolo cessione V + Compass (rate 717 + 150 + 367 + 594 + 271)	€ 2.099,00	€ 3.496,58	60,03%	€ 408,11	€ 11.873,64	€ 989,47
2019	Unicredit Spa + Agos + Intesa S.Paolo cessione V + Compass + n.2 Revolving (rate 717 + 522 + 594 + 271 + 250)	€ 2.354,00	€ 3.505,50	67,15%	€ 258,39	€ 10.717,31	€ 893,11
2020	Unicredit Spa + Adiconsum + IBL cessione V (rate 717 + 560 + 624)	€ 1.901,00	€ 3.510,33	54,15%	€ 1.049,92	€ 6.712,92	€ 559,41
2021	Unicredit Spa + Adiconsum + IBL cessione V (rate 717 + 560 + 624)	€ 1.901,00	€ 3.441,17	55,24%	€ 1.271,54	€ 3.223,58	€ 268,63

Purtroppo da come si evince, invece, dalla tabella che precede l'anno 2013 è quello che segna la svolta in senso negativo della situazione finanziaria dei coniugi Di Vita - Borgese

Di seguito il dettaglio degli accadimenti e degli eventi esterni che hanno causato il grave e attuale stato di sovraindebitamento dei ricorrenti a far data dal 2013

ANNO 2013

Rappresenta l'inizio delle vicissitudini dei ricorrenti.

salute che hanno comportato cure specialistiche molto lunghe e soprattutto costose

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Basti pensare che solo nell'anno 2013 che ha costituito l'inizio delle sue vicissitudini il Sig. Di Vita ha sostenuto ben 10.941,12 euro media mensile di euro 911,76 che si sono quin

Anno 2013	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 880,00
Spese mediche mensili (media)	€ 911,76
Totale uscite finanziarie/mese	€ 1.791,76

ANNO 2014

L'auto del Sig. Di Vita si guasta in maniera irreparabile ed è costretto ad acquisirne una nuova (utilitaria) assolutamente necessaria per gli spostamenti per le cure mediche che doveva eseguire

Nel frattempo le spese mediche non accennano a diminuire e anche nel 2014 il Sig. Di Vita è costretto a sostenere euro 10.250,26 di spese mediche che corrispondono a una media mensile di euro 854,19

Purtroppo le patologie mediche del Sig. Di Vita hanno richiesto l'intervento di cure specialistiche che soprattutto per quel che concerne la spalla lo hanno costretto a continui spostamenti a Roma con conseguenti spese di viaggio e di alloggio

Il rischio di un mancato intervento medico era quello di non potere più utilizzare l'arto

Anno 2014	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 880,00
Finanziaria Nissan	€ 150,00
Spese mediche mensili (media)	€ 854,19
Totale uscite finanziarie/mese	€ 1.884,19

ANNO 2015

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Nel corso dell'anno 2015 le condizioni di salute del Sig. Di Vita non migliorano, anzi

Questo ha comportato almeno 4 mila euro di spese di viaggio e di alloggio. Nello stesso anno subisce altresì altri due interventi di cataratta

Purtroppo però il debitore ricorrente è stato in grado di documentare solamente euro 6.344,00 di spese mediche in quanto parecchie altre ricevute sono andate perdute

Ai fini della presente relazione, quindi, lo scrivente Gestore della crisi ha ritenuto opportuno considerare solamente quanto effettivamente documentato dal ricorrente

In ogni caso la media mensile delle spese mediche nell'anno 2015 ammontava a euro 528,67

Purtroppo a causa delle esorbitanti spese mediche nel corso del 2015 è costretto ad accendere un finanziamento con Agos Spa

Anno 2015	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 750,00
Finanziaria Nissan	€ 150,00
Agos	€ 273,00
Spese mediche mensili (media)	€ 528,67
Totale uscite finanziarie/mese	€ 1.701,67

ANNO 2016

L'anno 2016 è quello che ha comportato le spese mediche maggiori che si attestano ad euro 12.688,49 ossia una spesa media mensile di euro 1.057,37

Queste spese si vanno ad aggiungere alle altre spese già in corso con un'incidenza mensile sul reddito del Sig. Di Vita del 46,18%

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

La situazione diventa insostenibile per la famiglia e per potere rispettare tutti gli impegni fin li assunti e potere pagare le sempre più esorbitanti spese mediche opta per accendere una cessione del V della pensione con Intesa San Paolo

L'impianto di riscaldamento fra l'altro si guasta in maniera irreparabile e il Sig. Di Vita è costretto a una spesa forzosa di euro 5.775,00

Anno 2016	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 750,00
Finanziaria Nissan	€ 150,00
Agos	€ 108,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Spese mediche mensili (media)	€ 1.057,37
Totale uscite finanziarie/mese	€ 2.659,37

ANNO 2017

Nell'anno 2017 le spese mediche ammontavano a euro 8.511,75 con una quota media mensile pari a euro 709,31

Per cercare di ridurre l'incidenza percentuale sul reddito netto il Sig. Di Vita ottiene da Unicredit Banca Spa la riduzione della rata del mutuo ipotecario da euro 750,00 a euro 717,00

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Anno 2017	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Finanziaria Nissan	€ 150,00
Agos	€ 367,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Spese mediche mensili (media)	€ 709,31
Totale uscite finanziarie/mese	€ 2.537,31

ANNO 2018

Nell'anno 2018 le spese mediche tornano ad aumentare fino ad euro 11.873,64 con una quota media mensile pari a euro 989,47

La situazione è davvero insostenibile e decide così di accendere un ulteriore prestito con Compass Banca Spa. Come se non bastasse la Sig.ra Borgese decide di raccogliere tutti i gioielli di famiglia e portarli al Monte dei Pegni (Affide Spa)

Nonostante le enormi difficoltà occorre evidenziare che tutti gli impegni finanziari assunti vengono regolarmente pagati dai Sigg. Di Vita – Borgese

Anno 2018	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Finanziaria Nissan	€ 150,00
Agos	€ 367,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Compass	€ 271,00
Spese mediche mensili (media)	€ 989,47
Totale uscite finanziarie/mese	€ 3.088,47

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA**ANNO 2019**

Nell'anno 2019 le spese mediche ammontano ad euro 10.717,31 con una quota media mensile pari a euro 893,11

Fra spese mediche e interessi al banco dei pegni il livello di sostentamento della famiglia si azzerava. I figli devono intervenire in soccorso dei genitori per aiutarli con le spese di sopravvivenza

L'incidenza delle spese sul reddito raggiunge la percentuale mostruosa del 67,15%!

Anno 2019	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Agos	€ 522,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Compass	€ 271,00
n.2 carte revolving	€ 250,00
Spese mediche mensili (media)	€ 893,11
Totale uscite finanziarie/mese	€ 3.247,11

ANNO 2020

Nell'anno 2020 le spese mediche ammontano ad euro 6.712,92 con una quota media mensile pari a euro 559,41

Le condizioni di salute del Sig. Di Vita iniziano a migliorare e le spese mediche a ridursi

Il Sig. Di Vita riesce a ottenere un prestito di consolidamento con Adiconsum che permette di ridurre l'importo delle rate mensili

L'incidenza delle spese sul reddito si riduce al 54,15%

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Anno 2020	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Adiconsum	€ 560,00
IBL cessione del V	€ 624,00
Spese mediche mensili (media)	€ 559,41
Totale uscite finanziarie/mese	€ 2.460,41

ANNO 2021

Nell'anno 2021 le spese mediche ammontano ad euro 3.223,58 con una quota media mensile pari a euro 268,63

Le condizioni di salute del Sig. Di Vita migliorano di parecchio e le spese mediche si riducono di conseguenza

Purtroppo però l'ammontare delle rate dei finanziamenti e gli elevati interessi del banco dei pegni costringono il Sig. Di Vita a non potere più pagare nulla se non le rate del mutuo ipotecario e quelle della cessione del V della pensione

Anno 2021	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Adiconsum	€ 560,00
IBL cessione del V	€ 624,00
Spese mediche mensili (media)	€ 268,63
Totale uscite finanziarie/mese	€ 2.169,63

Orbene come risulta evidente l'attuale stato di sovraindebitamento dei ricorrenti è stato causato dalle elevate spese mediche che il Sig. Di Vita è stato costretto a

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

sostenere a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute fra gli anni 2013 e 2021

Orbene contrariamente a quanto asserito dal creditore IBL Banca Spa (vedi riquadro sotto) si tratta di **circostanze assolutamente imprevedibili**

Si aggiunga che il ricorso e la relazione avrebbero dovuto specificare e documentare le ragioni del sovraindebitamento ed, in particolare, gli elementi decisivi affinché tale condizione risultasse "imprevedibile" e "sopravvenuta" rispetto al sorgere delle obbligazioni.

Invece, tutte le vicende descritte in ricorso, che avrebbero generato il sovraindebitamento, **non sono né sopravvenute, né imprevedibili.**

Non si può di certo affermare che il Sig. Di Vita o qualunque altro essere umano potesse prevedere di ammalarsi né tantomeno quanto sarebbe durata la sua malattia

E non corrisponde al vero nemmeno quanto afferma successivamente sempre il creditore IBL Banca Spa (vedi altro riquadro sotto)

Il debito con l'esponente Banca è sorto, invece, nel 2020.

Sicché, non vi era alcuna situazione di sovraindebitamento (reale o potenziale) ed eventualmente, ove vi fosse, il debitore avrebbe contratto tutti i successivi debiti nella consapevolezza (*rectius*, colpa grave) di non potervi adempiere.

Il sovraindebitamento – che pure non sussiste – sarebbe stato eventualmente determinato esclusivamente da "colpa grave", dettata dalla evidente consapevolezza di non poter sostenere gli esborsi necessari a ripianare i finanziamenti assunti.

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Come già dettagliatamente descritto, infatti, nel 2019 lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti era senza dubbio alcuno conclamato seppur il debitore ricorrente grazie all'aiuto delle figlie riusciva comunque a rispettare gli impegni finanziari assunti

Anno 2019	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Agos	€ 522,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Compass	€ 271,00
n.2 carte revolving	€ 250,00
Spese mediche mensili (media)	€ 893,11
Totale uscite finanziarie/mese	€ 3.247,11

Infatti, come chiaramente si nota nella tabella precedente, **le rate mensili** dei ricorrenti ammontavano ad **euro 3.247,11 (incluso anche l'incidenza mensile delle elevate spese mediche)**

La richiesta di finanziamento mediante contratto di cessione del quinto della pensione da parte del Sig. Di Vita era finalizzata **a ridurre lo stato di sovraindebitamento** in cui si trovava perché, come risulta evidente dalla successiva tabella, è servito a consolidare ben 3 finanziamenti precedenti e 2 carte revolving riducendo tutto a una rata di euro 624,00

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Anno 2020	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Adiconsum	€ 560,00
IBL cessione del V	€ 624,00
Spese mediche mensili (media)	€ 559,41
Totale uscite finanziarie/mese	€ 2.460,41

Quindi il ragionamento del creditore IBL Banca Spa è **concettualmente errato** in quanto valuta lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti nel 2020 e non nel 2019. Senza considerare che le difficoltà familiari della famiglia Di Vita – Borgese nascevano già nel 2013

Orbene l'art. 69, c.1 del D.L. 14/2019 recita che il consumatore non può accedere alla procedura se “[...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” Non è assolutamente il caso questo dei coniugi Di Vita – Borgese che nonostante le gravi problematiche di salute che hanno colpito il Sig. Di Vita (causa del successivo stato di sovraindebitamento), lo stesso **ha fino ad oggi rispettato integralmente gli impegni finanziari assunti seppur con l'aiuto delle figlie soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà**

E proprio nei confronti del creditore IBL Banca Spa appare ancora più remota l'ipotesi di un eventuale dolo o frode stante il prelievo delle somme che il debitore subiva anticipatamente sulla sua pensione

2. IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIG. DI VITA E ALLA PRECISAZIONE DI CREDITO DI IBL BANCA SPA

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Sulla scorta della nota ricevuta dal creditore IBL BANCA Spa lo scrivente Gestore della crisi ha provveduto ad aggiornare il debito del Sig. Di Vita nei confronti dello stesso

~~SITUAZIONE IMBOLLITO SUAVIO PASSIVO PER IMMAGINE.~~

SITUAZIONE	
MONTANTE DOVUTO (A)	€ 74.886,00
IMPORTO RATE PAGATE (COMPRESIVO DI EVENTUALI SOMME PERCEPITE DA TFR e/o DA COMPAGNIA A TITOLO DI INDENNIZZO NON INCLUSE NELLE VOCI D+G) (B)	€ 18.089,17
INTERESSI DI MORA MATURATI (C)	€ 0,00
EVENTUALI SOMME DA TFR (D)	€ 0,00
SPESE (E)	€ 0,00
TOTALE DOVUTO (A+B+C+D+E) (F)	€ 56.796,83
EVENTUALI INDENNIZZI VERSATI DA COMPAGNIA CON DIRITTO DI SURROGA (G)	€ 0,00
EVENTUALI INDENNIZZI VERSATI DA COMPAGNIA SENZA DIRITTO DI SURROGA (H)	€ 0,00
IMPORTI A CREDITO (I)	€ 0,00
CHIUSURA POSIZIONE GLOBALE (F+G-I) (L)	€ 56.790,83

L'importo aggiornato del credito ammonta quindi, alla data del **21.12.2022**, ad **€uro 56.790,83**, e precisamente:

Nella seguente tabella quindi viene evidenziata la posizione debitoria definitiva del Sig. Salvatore Di Vita

Passivo	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 10.376,50
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	€ 3.294,00
IBL Banca Spa	€ 56.790,83
Affide Spa	€ 3.126,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 7.842,26
Totale Passivo	€ 138.596,87

Nessuna comunicazione e/o precisazione di credito invece è pervenuta per conto della Sig.ra Ida Borgese

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

3. IN MERITO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

A seguito delle osservazioni pervenute dai creditori IBL Banca Spa e Società Custodia Valore – Credito su Pegno Spa lo scrivente sul punto chiarisce quanto segue

Occorre preliminarmente distinguere i casi dei due creditori

- *SOCIETÀ CUSTODIA VALORE – CREDITO SU PEGNO SPA*

Orbene a seguito delle osservazioni del creditore (che sono riportate nel riquadro sotto) sul punto lo scrivente Gestore argomenta quanto segue

come dell'art. 67 D.L. 14/2019, che al suo **comma 4** espressamente subordina l'ipotesi di una soddisfazione parziale dei crediti derivanti dalle operazioni di credito su pegno, solo *“allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”*: condizione, evidentemente, non ricorrente nella specie;

Orbene sia il pegno che l'ipoteca, come legittime cause di prelazione, appartengono alla categoria dei diritti reali di garanzia, essi cioè, come tutti i diritti reali sono caratterizzati:

- a. **dall'assolutezza**, possono cioè essere goduti dal loro titolare a prescindere dalla collaborazione di alcuno (si pensi alla vendita forzata di un bene ipotecato e al conseguente soddisfacimento del creditore sul prezzo della cosa, che prescinde dal comportamento più o meno collaborativo del debitore che non può che subire la procedura espropriativa) e sono, quindi opponibili erga omnes;

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- b. **dall'inerenza**, ossia si identificano col bene oggetto del diritto (es. pegno costituito su un gioiello, ipoteca iscritta su un immobile) e attribuiscono infine al creditore, come detto, il **diritto di sequela**, ossia il potere di esercitare la garanzia espropriando il bene e soddisfacendosi sul prezzo del ricavato dalla vendita forzata e cio, anche se, nelle more il debitore si è disfatto del bene su cui il diritto era costituito passando di mano a terzi

Orbene, nel caso specifico occorre andare a verificare di quanto sia possibile stralciare il suddetto credito privilegiato sulla scorta dell'alternativa liquidatoria **inerente i beni (gioielli) oggetto di pegno**

Nel caso specifico il credito complessivamente vantato da Società Custodia Valore – Credito su Pegno Spa è di **euro 30.908,00 così suddiviso**

- euro 27.782,00 in capo alla Sig.ra Borgese
- euro 3.126,00 in capo al Sig. Di Vita

Orbene, trattandosi di un settore abbastanza specifico, lo scrivente si è potuto basare esclusivamente sulle vendite in asta effettuate sul portale della società Affide Spa

Da un'attenta analisi delle aste effettuate nel corso degli ultimi due anni, è emerso che tutti i beni oggetto d'asta sono stati venduti ad un prezzo superiore alla base d'asta


CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

COS'È AFFIDE / CREDITO SU STIMA / VALUTAZIONI / ASTE / FILIALI

/ CONTATTI / BLOG

17.01.2023 ore 11.00**Lotto N1**

Ciondolo in oro giallo, parti incise, lievi imperfezioni

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà**Codice Filiale:** 1**Polizza:** 789814-1**Grammi lotto:** 15.3**Base d'asta:** 430,00 €**Aggiudicato:** 513,00 €**Lotto N2**

2 orecchini, orologio da polso cassa e bracciale in oro, smalti, difetti (#of19,80g)

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà**Codice Filiale:** 1**Polizza:** 790088-1**Grammi lotto:** 34.2**Base d'asta:** 760,00 €**Aggiudicato:** 936,00 €**Lotto N4**

3 Anelli, 3 collane, 2 ciondoli, spilla, in oro giallo, diamanti taglio huit huit 0,04 ct. ca., zaffiri, pietre, parti incise, imperfezioni (#of22,5g) piu' fermo metallo fuori peso g.1,5

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà**Codice Filiale:** 1**Polizza:** 789945-1**Grammi lotto:** 33.1**Base d'asta:** 870,00 €**Aggiudicato:** 1.050,00 €

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

[COS'È AFFIDE](#) / [CREDITO SU STIMA](#) / [VALUTAZIONI](#) / [ASTE](#) /
[CONTATTI](#) / [BLOG](#)



Lotto N5
; Collana, bracciale, oro, pietre, difetti (#of32,85g)
Filiale: Roma Via Faleria
Codice Filiale: 25
Polizza: 278056-25
Grammi lotto: 45
Base d'asta: 1.260,00 €
Aggiudicato: 1.508,00 €



Lotto N6
Collana in oro giallo, lievi imperfezioni (of8g)
Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà
Codice Filiale: 1
Polizza: 772850-1
Grammi lotto: 11.1
Base d'asta: 310,00 €
Aggiudicato: 380,00 €



Lotto N8
Spilla, ciondolo in oro, difetti (#of8,90g)
Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà
Codice Filiale: 1
Polizza: 789948-1
Grammi lotto: 12.2
Base d'asta: 340,00 €
Aggiudicato: 409,00 €

**CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA**

COS'È AFFIDE / CREDITO SU STIMA / VALUTAZIONI / ASTE / FILIA

/ CONTATTI / BLOG

**Lotto N10**

Bracciale, oro pietra, parte rotta mancante, imperfezioni.(#of4,2g)

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà

Codice Filiale: 1

Polizza: 747667-1

Grammi lotto: 6.5

Base d'asta: 160,00 €

Aggiudicato: 195,00 €

**Lotto N11**

2 Anelli in oro giallo e bianco, pietre, parti incise, lievi imperfezioni (#of5,1g)

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà

Codice Filiale: 1

Polizza: 790228-1

Grammi lotto: 7.2

Base d'asta: 200,00 €

Aggiudicato: 238,00 €

**Lotto N12**

Collana, 5 ciondoli, 2 anelli, 2 orecchini in oro, pietra, parti incise, difetti (#of36,80g)

Filiale: Roma Piazza del Monte di Pietà

Codice Filiale: 1

Polizza: 782823-1

Grammi lotto: 50.5

Base d'asta: 1.420,00 €

Aggiudicato: 1.683,00 €

Orbene, stante la **percentuale di realizzo pari al 100%** e oltre del ricavato della vendita dei beni (gioielli) in pegno, il **creditore Società Custodia Valore – Credito su Pegno Spa** dovrà essere **integralmente soddisfatto per il 100% del suo credito pari a euro 30.908,00**

- *IBL BANCA SPA*

Decisamente diversa e per certi aspetti opposta è la posizione del creditore IBL Banca Spa. In primis occorre evidenziare quanto **erroneamente affermato** dal suddetto creditore nelle sue affermazioni che per comodità espositiva si riportano nei riquadri di seguito

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Il Piano prevede la messa a disposizione di una sola limitata quota di liquidità derivante dai redditi dei debitori, salvaguardando così le proprietà immobiliari.

È pur vero che il creditore ipotecario deve essere tutelato accordando almeno l'equivalente della alternativa liquidatoria, ma è altrettanto vero che i creditori chirografari hanno concesso finanza al debitore, sul presupposto che il creditore ipotecario potesse soddisfarsi sul valore dell'immobile e, solo in subordine – ed evidentemente in par condicio con gli altri creditori – sugli altri beni o crediti eventualmente disponibili.

Invece il piano, così consegnato, finisce per penalizzare oltremodo i creditori chirografari, che si vedono falciati quasi totalmente, paradossalmente **proprio per effetto della omessa liquidazione del cespite ipotecato.**

In sostanza, **l'omessa liquidazione dell'immobile genera un danno soprattutto ai creditori chirografari.**

Come contano sul fatto che, se si trattasse di una liquidazione concordata...

Senza contare sul fatto che, se si ragionasse in termini di composizione concordata della crisi, qualora il debitore si accordasse con il creditore ipotecario per corripondergli, a saldo e stralcio, quanto eventualmente ricavabile dalla liquidazione del cespite, **ciò lascerebbe intatta la possibilità dei creditori chirografari di soddisfarsi su quel cespite.**

Il piano, così consegnato, produce così un effetto distorsivo a danno dei creditori chirografari.

Orbene l'art. 66, c.3 D.L. 14/2019 afferma che *“le masse attive e passive rimangono distinte”*

Di seguito si riportano le masse attive e passive dei creditori ricorrenti

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTAMASSE ATTIVE SIG. DI VITA

Identificativo consistenza	Immobile	Valore attuale
1	NESSUN BENE IMMOBILE	€ 0,00

MASSE ATTIVE SIG.RA BORGESSE

Identificativo consistenza	Immobile	Valore attuale
1	Immobile (1/1) sito in Palermo (PA) - Via Pietro Maggiore Toselli, 159	€ 202.803,00

MASSE PASSIVE SIG. DI VITA

Passivo DI VITA	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 10.376,50
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	€ 3.294,00
IBL Banca Spa	€ 56.790,83
Affide Spa	€ 3.126,00
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 7.842,26
Totale Passivo	€ 138.596,87

MASSE PASSIVE SIG.RA BORGESSE

Passivo BORGESSE	Debito residuo Euro
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13
Affide Spa	€ 27.782,00
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 10.376,50
Totale Passivo	€ 95.325,78

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Orbene, risulta alquanto evidente che **il credito di IBL Banca Spa è esclusivamente in capo al Sig. Salvatore Di Vita** (poiché trattasi di cessione del quinto sulla pensione)

Quindi eventuali azioni giudiziarie per il recupero del credito potrebbero essere attivate solo sulle masse attive del Sig. Di Vita, assenti nello specifico caso

L'immobile a cui fa riferimento invece IBL Banca Spa è posseduto integralmente dalla Sig.ra Borgese (che come abbiamo visto non ha niente a che fare con il credito vantato da IBL Banca Spa) e i coniugi sono da sempre in separazione dei beni

Quindi gli unici creditori chirografari che potrebbero rivalersi sul bene immobile in parola sono quelli appartenenti alla masse passive della Sig.ra Borgese di cui IBL Banca Spa non fa parte

Motivo per cui le osservazioni del creditori IBL Banca Spa in merito all'alternativa liquidatoria sono totalmente errate

Tornando invece alle masse attive del Sig. Salvatore Di Vita, lo scrivente Gestore della crisi, nella prima redazione della sua Relazione asseriva quanto riportato nel riquadro sottostante

«[...] Da un'accurata analisi del cassetto fiscale del ricorrente da parte dello scrivente Gestore della crisi è emerso che lo stesso risulta essere proprietario di un bene immobile sito in Trapani alla Via Rocco Solina cat. C/6, cl.5, consistenza mq 24, identificata al c.u. Foglio 304; Particella 58, Sub. 6.

Orbene il Sig. Di Vita ha più volte ribadito allo scrivente di non avere mai avuto possesso né tantomeno la proprietà del suddetto immobile.

Così lo scrivente ha chiesto al Sig. Di Vita di incaricare un notaio che potesse predisporre una relazione tecnica che chiarisse definitivamente tale aspetto.

Orbene il Sig. Di Vita incaricava il Notaio Laura Arcoleo che rilasciava una "Certificazione notarile sostitutiva del certificato ipo-catastale" (cfr. allegato 13) la quale sancisce che: "[...] per erronea indicazione della voltura catastale della successione della Sig.ra Brignano Vita lo stesso risulta essere caricato impropriamente in ditta a Di Vita Mario nato a Roma il 15 agosto 1952 e Di Vita Salvatore nato il 12 settembre 1946 proprietà per 1/2 ciascuno in sostituzione di Brignano Vita per 1/2"».

La relazione tecnica notarile risulta già agli atti della presente procedura

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Orbene nelle sue osservazioni il creditore IBL Banca Spa afferma quanto segue

La relazione notarile di cui all'allegato 13 si concentra sulla disamina delle provenienze del singolo identificativo catastale, affermando che il sub 6 si apparterrebbe ad altro soggetto, per effetto di erronea voltura catastale della successione della Sig.ra Brignano Vita, ma **non chiarisce con una ricerca nominativa ipo-catastale di quali immobili in Trapani sarebbe (o sarebbe stato) titolare il Sig. Di Vita, in ragione della anzidetta successione.**

Invero, dalla dichiarazione di successione della Sig.ra Brignano Vita (che si trova allegata alle pagg. 37 e ss. dell'anzidetta relazione notarile) **risultano devoluti in favore dei figli, Sigg.ri Di Vita Mario e Di Vita Salvatore, una pluralità di unità immobiliari, alcune delle quali già intestate pro quota ai chiamati all'eredità.**

Della sorte di tali unità immobiliari non si fa menzione, né viene ricostruita l'eventuale divisione o vendita delle quote di proprietà devolute al Sig. Di Vita Salvatore, che costituirebbe un atto potenzialmente idoneo a frodare le ragioni creditorie, idoneo a determinare l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Al fine di confutare qualsiasi dubbio in merito al punto in esame lo scrivente Gestore della crisi ha richiesto al debitore ricorrente di produrre, in aggiunta alla relazione notarile, una ulteriore visura storica ipo-catastale in merito al bene immobile in parola (**cf. allegato 5**)

Dalla visura emerge chiaramente che le quote parti di immobili ricevuti in successione negli anni '80 sono stati venduti nel lontano 1986

Quindi emerge chiaramente che non sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni così come richiesto dalla norma e che nessuna proprietà immobiliare sita nel comune di Trapani è intestata al Sig. Di Vita

Infine per quel che concerne la percentuale offerta al creditore IBL Banca Spa lo scrivente sul punto chiarisce quanto segue

Il creditore IBL Banca Spa nelle sue osservazioni fa riferimento a un recente provvedimento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord, 26.09.2022 n. 28013)

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Orbene, nel caso specifico, la Corte ha rigettato il ricorso del ricorrente e, quindi, ha condiviso il provvedimento del 28 febbraio 2018 del Tribunale di Cosenza che denegava l'omologazione del piano, *evidenziando l'esigua percentuale – 3,82% – di soddisfazione prevista per i creditori chirografari che “non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori”, ancora più in considerazione della veste di giovane professionista del ricorrente, con significative possibilità di incrementare in futuro la sua consistenza reddituale e patrimoniale.*

Nel caso specifico non vi è attinenza con la proposta del Sig. Di Vita per i motivi che seguono

1. La percentuale offerta è pari al 10% e coincide con quanto proposto all'Agenzia delle Entrate Riscossione;
2. **Non esiste alcuna possibilità di incrementare in futuro la consistenza patrimoniale e reddituale dei ricorrenti**

Anzi in Tribunale di Lecco, nel riquadro sotto riportato, asserisce che

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Tribunale di Lecco 10 luglio 2015 – Pres. Secchi – Est. Colasanti.

Concordato preventivo – Creditori chirografari – Percentuale di soddisfazione prevista inferiore al 5% - Vizio di causa – Non ravvisabilità – Apprezzamento in concreto – Necessità.

Concordato con continuità aziendale – Controllo dei creditori – Rispetto delle previsioni – Omologazione.

Non è condivisibile l'orientamento che, per esigenze di certezza e per necessità di tutela dei creditori dissenzienti, prospetta il vizio di causa nei confronti dei concordati in cui è ipotizzata una soddisfazione dei chirografari in misura inferiore al 5%. Rispetto a tale impostazione si ritiene necessario che l'irrisorietà della percentuale idonea ad escludere la causa concordataria debba essere apprezzata in concreto, sulla base della peculiarità dello specifico regolamento negoziale e dell'assetto di interessi effettivamente perseguito dalle parti (nel caso di specie il Tribunale non ha riscontrato il deficit causale della proposta, sia per la mancanza di migliori prospettive in ambito fallimentare, sia in quanto la classe di chirografari per i quali era prevista una percentuale minima di pagamento era costituita da istituti di credito *aliunde* garantiti). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

4. IN MERITO ALLE RISORSE DA DESTINARE AL PIANO

Sul punto il creditore IBL Banca Spa sostiene quanto riportato nel riquadro sottostante

I valori indicati nel Piano sono meramente ipotetici e privi di qualsivoglia riscontro in merito al tenore di vita ed alle spese effettivamente sostenute dai componenti del nucleo familiare, essendo sprovvisti di qualsivoglia documentazione di supporto (es., ricevute di pagamento ricorrenti, movimentazione bancaria media).

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Orbene, l'art.283, c.2 D.L. 14/2019 calcola le spese di mantenimento del debitore secondo parametri ben precisi ovvero *“in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Quindi nell’anno 2022, stando al calcolo su indicato, le spese di mantenimento del Sig. Di Vita dovevano essere pari a quanto riportato nella seguente tabella

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 3.099,37
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2022
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 702,17
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,07
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.453,48

Quindi se sottraiamo al reddito del Sig. Di Vita (che a gennaio 2023, senza la trattenuta sul quinto della pensione, ammonta a euro 3.099,37 (**cf. allegato 1**)) le somme necessarie al suo sostentamento secondo quanto stabilito dalla norma, **rimane una somma pari a euro 1.645,89** da destinare alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti

Sulla base delle somme da rimborsare ai creditori (che verranno riportate nel prosieguo della presente relazione integrativa) si evince che

- Euro 741,00 saranno erogati mensilmente a favore del creditore ipotecario Unicredit Banca Spa per il rispetto del piano originario di ammortamento del mutuo;

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

- Euro 762,00 saranno erogati dai coniugi Di Vita – Borgese per l'esecuzione della presente proposta secondo modalità e tempi in seguito descritti

Sulla base del reddito netto del Sig. Di Vita (unico percettore di reddito nel nucleo familiare) rimarrebbero quindi euro 232,89 a disposizione dei ricorrenti

Orbene considerato che il grave problema medico del Sig. Di Vita è tutt'altro che superato e che **nel 2021 ha sostenuto euro 3.223,58 di spese mediche documentate pari ad euro 268,63 mensili**, risulta alquanto evidente che la somma residua verrà utilizzata integralmente per la copertura delle suddette spese mediche certamente non contemplate dall'art. 283, c.2 in quanto **trattasi di spese assolutamente imprevedibili e sopravvenute**

Orbene la somma che rimarrebbe a disposizione del Sig. Di Vita sarebbe quindi interamente assorbita dalle suddette spese impreviste

L'eventuale eccedenza rispetto al reddito netto del debitore ricorrente verrebbe sostenuta comunque dalle figlie che nel corso degli ultimi anni si sono prestate volentieri a venire incontro ai problemi finanziari dei genitori che senza il loro aiuto non avrebbero certamente potuto rispettare puntualmente fino ad oggi i loro impegni finanziari

5. IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Secondo quanto riportato nelle sue osservazioni, le somme erogate al Sig. Di Vita da parte di IBL Banca Spa erano le seguenti

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

CLIENTE					
COGNOME	DI VITA	NOME	SALVATORE	C.F.	DVTSVT46P12G273I
NATO A	PALERMO	PR	PA	DATA DI NASCITA	12/09/1946
RESIDENTE A	PALERMO PA VIA MAGGIORE PIETRO TOSELLI 159				
DIPENDENTE DA	INPS ROMA - DIR.PROVINCIALE		(DI SEGUITO ENTE PENSIONISTICO O AMMINISTRAZIONE)		
QUALIFICA	PENSIONATO	PENSIONE ANNUA	€ 37.445,40	PENSIONE MENSILE	€ 3.120,45
PROSPETTO ECONOMICO					
N, RATE MENSILI:	120	IMPORTO RATA:	€ 624,00	TASSO ANNUO NOMINALE T.A.N.:	8,05 %
				T.A.E.G.*:	9,06 %
				T.E.C**:	8,99 %
CLM	€ 74.880,00	IMPORTO TOTALE DOVUTO O CAPITALE LORDO MUTUATO (= SOMMA DI TUTTE LE RATE MENSILI DOVUTE)			
INT	€ 23.560,82	TOTALE INTERESSI SCALARI CALCOLATI AL T.A.N.			
CNM	€ 51.319,18	CAPITALE NETTO MUTUATO (= CLM - INT)			
A	€ 753,30	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX) ***			
B	€ 666,00	COSTI DI INTERMEDIAZIONE ****			
CT	€ 1.419,30	COSTI TOTALI = A + B [SPESE ISTRUTTORIA PRATICA (SIP) E ONERI ERARIALI (TAX) + COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE (B)] I COSTI TOTALI SONO PAGATI DAL CLIENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO			
ITC	€ 49.899,88	IMPORTO TOTALE DEL CREDITO [= CAPITALE NETTO MUTUATO (CNM) - COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL NETTO RICAVO DELL'OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI			
CTC	€ 24.980,12	COSTO TOTALE DEL CREDITO [= INTERESSI (INT) + COSTI TOTALI (CT)] TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL TOTALE DEI COSTI CHE IL CLIENTE SOSTIENE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO			

L'importo totale netto del mutuo è stato erogato al cliente giusta mandati di pagamento del **03-09.07.2020**, in parte destinati all'estinzione anticipata di precedente delega in allora in corso con Intesa SanPaolo S.p.A. (cfr. **doc. 3**).

Orbene il creditore IBL Banca Spa osserva altresì che

Anche dall'analisi del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) non risultavano ulteriori trattenute, oltre a quella nota.

Non risultavano ulteriori elementi che potessero far presumere l'esistenza di altri impegni finanziari della cliente.

Anzi!

In fase di istruttoria, il debitore ha compilato il **"questionario sul merito creditizio"**, **dichiarando, sotto la propria responsabilità, di non avere impegni finanziari in essere**, come si evince dal prospetto che si riproduce (cfr. **doc. 5**):

Orbene a parere dello scrivente Gestore della crisi le osservazioni e le affermazioni del creditore IBL Banca appaiono quantomeno bizzarre se si considera che la situazione debitoria del

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

ricorrente nell'anno 2019 e comunque preliminarmente alla concessione del prestito da parte del suddetto creditore era la seguente

Anno 2019	Rata mensile
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	€ 717,00
Agos	€ 522,00
Intesa S. Paolo (cessione V)	€ 594,00
Compass	€ 271,00
n.2 carte revolving	€ 250,00
Spese mediche mensili (media)	€ 893,11
Totale uscite finanziarie/mese	€ 3.247,11

Si tratta di dati finanziari estrapolati dallo scrivente dalle banche dati di maggiore utilizzo (Centrale Rischi di Banca d'Italia, Crif ecc.)

Quindi non si capisce come IBL possa affermare che *“Non risultavano ulteriori elementi che potessero far presumere l'esistenza di altri impegni finanziari della cliente”* (!)

Sul punto, invece, riguardante il “fleg” dichiarativo sul questionario, lo scrivente chiarisce quanto segue

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle **direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200** rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui **all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B.** – impone al finanziatore di procedere **preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.**

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

L'art.18 della Direttiva 2014/17/UE in merito all'Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore afferma che

*1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, **il creditore svolga una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore.** Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.*

L'art.20 sempre della Direttiva 2014/17/UE in merito all'Informativa e verifica delle informazioni sul consumatore afferma che

*1. **La valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria** necessarie, sufficienti e proporzionate. **Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne,** incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all'intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, **a documentazione indipendente verificabile.***

Orbene, da quanto previsto dalla suddetta normativa, la valutazione del merito creditizio svolta da IBL Banca Spa è stata **assolutamente carente e lacunosa**

Non solo non sono state consultate le banche dati citate in precedenza (stante l'ammissione del creditore stesso) ma si sono esclusivamente basati su un singolo fleg apposto dal consumatore *senza approfondimento alcuno in merito ai suoi redditi, ai finanziamenti in corso, alle sue spese di mantenimento e a qualsiasi altra forma di documentazione indipendente verificabile (i.e. spese mediche)*

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Se IBL Banca avesse svolto correttamente la valutazione del merito creditizio sarebbe anch'essa giunta alla stessa conclusione a cui è addivenuto lo scrivente Gestore della crisi secondo quanto indicato nella seguente tabella

(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	€ 3.005,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2020
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 689,75
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,07
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	€ 1.427,77
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	€ 2.354,00
Residuo reddito disponibile mensile (A B C)	-€ 776,77
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	-€ 776,77
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	9,06%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	-€ 61.162,81
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data	€ 74.880,00
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

In conclusione, da come si evince dai parametri indicati dalla norma, **IBL Banca Spa non avrebbe dovuto dare esito positivo alla richiesta avanzata dal consumatore per assenza di merito creditizio dello stesso**

Il legislatore, infatti, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza al **comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.**

La precedente legge 3 del 2013 stabiliva che il giudice poteva omologare il piano solo se avesse escluso che il consumatore avesse <<assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali >> (art.12 bis).

Tali requisiti **di ammissibilità sono stati percepiti dai giudici come evidenti ostacoli alla concreta applicazione degli strumenti previsti per la lotta al sovraindebitamento.**

Così in giurisprudenza si è cercato di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando il comportamento del finanziatore. Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del Tribunale di Rimini, nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi **la meritevolezza di quest'ultimo**, ha rilevato che **il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio**, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito.

Con le disposizioni del CCII, il legislatore recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero".

L'art. 69 del CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**. In secondo luogo, il giudice, in sede di omologazione, dovrà limitarsi a **valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, e non anche escludere che il consumatore abbia assunto debiti senza la ragionevole possibilità di adempierli**. Al debitore sarà preclusa la possibilità di accedere alle procedure nel caso in cui il giudice ravvisi **macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze**.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che <<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che <<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa**, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>.

6. PROPOSTA REVISIONATA

Sulla base delle integrazioni e/o variazioni introdotte con la presente relazione, sentiti i debitori ricorrenti, e sulla scorta delle osservazioni ricevute dai creditori, si evidenziano di seguito le tabelle revisionate inerenti la proposta di ristrutturazione dei debiti dei ricorrenti Sig. Salvatore Di Vita e Sig.ra Ida Borgese che costituisce parte integrante alla precedente Relazione

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

SIG. SALVATORE DI VITA

Creditori Preveducibili - 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00	Preveducibile Preveducibile	Preveducibilità prevista dal D.lgs 14/2019 Preveducibilità prevista dal D.lgs 14/2019
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00		
TOTALE	6.705,00 €		
Creditori Privilegiati (A) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15	Ipotecario	Mutuo
TOTALE	48.879,15 €		
Creditori Privilegiati (B) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13	Ipotecario	Mutuo
TOTALE	1.583,13 €		
Creditori Privilegiati (C) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Affide Spa	€ 3.126,00	Speciale art. 2748 cc	Pegno su gioielli
TOTALE	3.126,00 €		
Creditori Privilegiati (D) – 10%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 784,23	Generale mobiliare	Tributi
TOTALE	784,23 €		

Creditori Chirografari – 10%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 1.037,65	Nessuno	Prestito
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	€ 329,40	Nessuno	Fido
IBL Banca Spa	€ 5.679,08	Nessuno	Cessione 1/5
TOTALE	7.046,13 €		

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

SIG.RA IDA BORGESE

Creditori Preveducibili - 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00	Preveducibile	Preveducibilità prevista dal D.lgs 14/2019
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00	Preveducibile	Preveducibilità prevista dal D.lgs 14/2019
TOTALE	6.705,00 €		
Creditori Privilegiati (A) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15	Ipotecario	Mutuo
TOTALE	48.879,15 €		
Creditori Privilegiati (B) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13	Ipotecario	Mutuo
TOTALE	1.583,13 €		
Creditori Privilegiati (C) – 100%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Affide Spa	€ 27.782,00	Speciale art. 2748 cc	Pegno su gioielli
TOTALE	27.782,00 €		

Creditori Chirografari – 10%	Importo	Privilegio	Motivazioni
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 1.037,65	Nessuno	Prestito
TOTALE	1.037,65 €		

Quindi di seguito si riportano i dati riassuntivi e le modalità di rimborso

Passivo DI VITA	Debito residuo Euro	Soddisfazione %	Debito consolidato	Stralcio %
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00	100,00%	5.290,00 €	0%
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00	100,00%	1.415,00 €	0%
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15	100,00%	48.879,15 €	0%
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 10.376,50	10,00%	1.037,65 €	90%
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13	100,00%	1.583,13 €	0%
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	€ 3.294,00	10,00%	329,40 €	90%
IBL Banca Spa	€ 56.790,83	10,00%	5.679,08 €	90%
Affide Spa	€ 3.126,00	100,00%	3.126,00 €	0%
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 7.842,26	10,00%	784,23 €	90%
Totale Passivo	€ 138.596,87	86,11%	€ 19.244,49	13,89%

Passivo BORGESE	Debito residuo Euro	Soddisfazione %	Debito consolidato	Stralcio %
Compenso Gestore della crisi	€ 5.290,00	100,00%	5.290,00 €	0%
Avv. Benedetto Schimmenti	€ 1.415,00	100,00%	1.415,00 €	0%
Unicredit Banca Spa (mutuo ipotecario)	€ 48.879,15	100,00%	48.879,15 €	0%
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	€ 1.583,13	100,00%	1.583,13 €	0%
Affide Spa	€ 27.782,00	100,00%	27.782,00 €	0%
Intesa S. Paolo (coobbligata)	€ 10.376,50	10,00%	1.037,65 €	90%
Totale Passivo	€ 95.325,78	61,07%	€ 37.107,78	38,93%

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Si evince chiaramente che i ricorrenti soddisferanno l'intero ceto creditorio secondo le seguenti percentuali

- Il Sig. Di Vita onorerà l'86,11% dei suoi debiti originari;
- La Sig.ra Borgese onorerà il 61,07% dei suoi debiti originari;

Modalità di rimborso DI VITA	Valore	% relativa	Numero mensilità	importo rata	inizio	fine
Compenso Gestore della crisi	5290,00	78,90%	29,16	181,46	01/03/2023	20/08/2025
Avv. Benedetto Schimmenti	1415,00	21,10%	29,16	48,54	01/03/2023	20/08/2025
	6705,00					
	29,16					
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	1583,13	33,62%	20,48	77,32	21/08/2025	18/05/2027
Affide Spa	3126,00	66,38%	20,48	152,68	21/08/2025	18/05/2027
	4709,13					
	20,48					
Agenzia delle Entrate - Riscossione	784,23	100,00%	3,41	230	19/05/2027	02/09/2027
	784,23					
	3,41					
Intesa S. Paolo (coobbligata)	1037,65	14,73%	30,64	33,87	03/09/2027	10/04/2030
Unicredit Banca Spa (fido di conto)	329,40	4,67%	30,64	10,75	03/09/2027	10/04/2030
IBL Banca Spa	5679,08	80,60%	30,64	185,38	03/09/2027	10/04/2030
	7046,13					
	30,64					

Modalità di rimborso BORGESE	Valore	% relativa	Numero mensilità	importo rata	inizio	fine
Compenso Gestore della crisi	5290,00	78,90%	15,17	348,72	01/03/2023	13/06/2024
Avv. Benedetto Schimmenti	1415,00	21,10%	15,17	93,28	01/03/2023	13/06/2024
	6705,00					
	15,17					
Unicredit Banca Spa (rate mutuo arretrate)	1583,13	5,39%	66,44	23,83	14/06/2024	02/02/2030
Affide Spa	27782,00	94,61%	66,44	418,17	14/06/2024	02/02/2030
	29365,13					
	66,44					
Intesa S. Paolo (coobbligata)	1037,65	100,00%	2,35	442	03/02/2030	17/04/2030
	1037,65					
	2,35					

Due annotazioni

1. Alle rate del piano di ammortamento della presente proposta dovrà essere aggiunta la rata mensile di euro 741,00 da versare a Unicredit Banca Spa nel rispetto dell'originario piano di ammortamento del mutuo ipotecario;

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

2. Essendo il Sig. Salvatore Di Vita l'unico percettore di reddito del suo nucleo familiare sarà egli stesso a corrispondere anche le rate di spettanza del coniuge sia per quanto riguarda il mutuo ipotecario sia per quel che concerne la presente proposta

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto Professionista incaricato

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata:

- la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 67 e s.s. D.L. 14/2019
- l'assenza di atti di frode ai creditori,

VOGLIA

VALUTARE l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare sulla base della ipotesi prospettata dai debitori e attestata dallo scrivente;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e al decreto;

ORDINARE la trascrizione del decreto a cura dell'OCC;

FISSARE i limiti di cui all'art.283, c.2 D.L. 14/2019 nella somma di euro 1.453,48 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;

ORDINARE al creditore Società Custodia Valore – Credito su Pegno Spa alla restituzione parziale dei gioielli in pegno man mano che i debitori ricorrenti provvederanno alla restituzione integrale di quanto dovuto secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla presente relazione integrativa;

CASTRENZE GUZZETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

SANZIONARE il creditore IBL Banca Spa secondo quanto stabilito dall'art. 69 CCII per non avere rispettato la normativa sulla corretta valutazione del merito creditizio

Con osservanza,

Palermo, 19 gennaio 2023

Il Professionista Gestore
Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Castrenze Guzzetta

